

**COMUNE DI SAN LORENZO  
NUOVO  
PROVINCIA DI VITERBO**



**REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°

## CAPO I – NORME GENERALI

- 1 Contenuto del regolamento
- 2 Comunicazione del regolamento

## CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

- 3 Istituzione del Servizio
- 4 Organico
- 5 Direzione e vigilanza
- 6 Funzioni di Polizia Giudiziaria
- 7 Funzioni di Polizia Stradale
- 8 Funzioni di Pubblica Sicurezza
- 9 Collaborazione con le Forze di Polia dello Stato
- 10 Competenza territoriale
- 11 Attività
- 12 Compiti

## CAPO III - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 13 Modalità di accesso
- 14 Corso di formazione
- 15 Altri corsi di istruzione professionale
- 16 Aggiornamento professionale
- 17 Obbligatorietà della formazione

## CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

- 18 Finalità dei servizi
- 19 Ordini e disposizioni di servizio
- 20 Obbligo di intervento e di rapporto
- 21 Inizio e termine del servizio
- 22 Orario di servizio
- 23 Obbligo di permanenza in servizio

## CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

- 24 Norme generali di condotta
- 25 Riservatezza e segreto d'ufficio
- 26 Saluto
- 27 Cura della persona
- 28 Cura della divisa

## CAPO VI - UNIFORMI E DOTAZIONI

- 29 Uniforme e gradi di servizio
- 30 Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela
- 31 Mezzi ed apparecchiature in dotazione
- 32 Tessera e placca di riconoscimento
- 33 Strumenti operativi e veicoli in dotazione

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

- 34 Pubblicità del regolamento
- 35 Entrata in vigore

## CAPO I – NORME GENERALI

### **Art. 1. Contenuto del regolamento**

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il Servizio di Polizia Locale e l'istituzione del Servizio di Polizia Locale, nel rispetto delle seguenti norme:

- Legge 7 marzo 1986 n. 65, legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge Regionale del Lazio 13.01.2005, n. 1 “Norme in materia di polizia locale”;
- Regolamento 29 gennaio 2016, n. 1 – “Regolamento regionale concernente le uniformi, i gradi, i segni distintivi, i veicoli e gli strumenti di autotutela delle polizie locali del Lazio”.

Tiene altresì conto del Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato con raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001. L'organizzazione e il funzionamento del servizio sono disciplinati dal presente regolamento. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

### **Art. 2 Comunicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e al Presidente della Regione Lazio.

## CAPO II – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

### **Art. 3. istituzionale del servizio**

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della Legge 7.3.1986 n. 65 ed in attuazione della L.R. n.1/2005, è istituito il Servizio di Polizia Locale del Comune di San Lorenzo Nuovo, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle normative cui fa rinvio il successivo articolo.

### **Art. 4. Organico**

La dotazione organica e la struttura gerarchico-funzionale del Servizio di Polizia Locale vengono stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di determinazione delle unità di personale assegnate all'Ente.

### **Art. 5. Direzione e vigilanza**

- 1) Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, impartisce direttive al Responsabile del Servizio, vigila sull'espletamento del Servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2) Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del Servizio di Polizia Locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra la detta autorità ed il Sindaco.

## **Art. 6. Funzioni di Polizia Giudiziaria**

Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ai sensi dell'art. 57 2° comma del C.P.P. funzioni di Polizia Giudiziaria, durante il servizio, assumendo a tal fine le qualità:

- 1) di agente di Polizia Giudiziaria, riferita a tutti gli appartenenti al Corpo;
- 2) di ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante del corpo ed agli addetti al coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 57 comma 3° C.P.P., limitatamente alle specifiche materie attribuite alla competenza istituzionale del Comune e con il limite temporale delle ore di svolgimento del servizio sia ordinario che straordinario.

## **Art. 7. Funzioni di Polizia Stradale**

Il personale che svolge il servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex lege, servizio di Polizia stradale, consistente in:

- 1) prevenzione e accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
- 2) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
- 3) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
- 4) servizi di scorta per la sicurezza stradale;
- 5) Il personale di Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

## **Art. 8. Funzioni di Pubblica Sicurezza**

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.

Il Prefetto, previa comunicazione dal Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi, o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- 3) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- 4) La qualità di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

## **Art. 9. Collaborazione con le forze di Polizia di Stato**

Il personale della Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni collabora con le forze di Polizia dello Stato.

La messa a disposizione di addetti al servizio di Polizia Locale, quando ne venga fatta per specifiche operazioni, richiesta dalle autorità di Pubblica Sicurezza o dall'Autorità giudiziaria, prevista dagli art. 3 e 5 della Legge n.65 del 1986, è disposta dal Sindaco nel rispetto delle intese intercorse tra dette autorità ed il Sindaco stesso.

In caso di particolare urgenza la messa a disposizione può essere decisa dal Responsabile del Servizio, in tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalla autorità che ne ha fatto richiesta pur nel rispetto delle intese intercorse tra le suddette autorità ed il Sindaco.

### **Art. 10. Competenza territoriale**

- 1) L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune.
- 2) I distacchi ed i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
- 3) Sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza. Le operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

### **Art. 11. Attività**

- 1) Gli addetti al servizio di Polizia Locale debbono vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative emanate dalle autorità competenti ed in particolare delle norme di polizia urbana, rurale, edilizio-urbanistica, commerciale, sulle attività produttive e sulle attività soggette al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, vigilando sull'ordine, la sicurezza e la quiete pubblica, sul patrimonio sia pubblico che privato e sul decoro.
- 2) Prestano soccorso nei casi disastri e calamità svolgendo anche funzioni ed operazioni di protezione civile di competenza comunale; operano nei servizi di vigilanza, scorta, rappresentanza nonché nei servizi d'ordine inerenti alle attività istituzionali del Comune;
- 3) Agli addetti al servizio di Polizia Locale sono attribuite funzioni di Polizia Amministrativa; accertano quindi gli illeciti amministrativi e penali e curano tutta la fase procedimentale di propria competenza.
- 4) Gli addetti al servizio di Polizia Locale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

### **Art. 12. Compiti**

- 1) Al Servizio di Polizia Locale, gestito da questo Comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:
  - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia Locale;
  - b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo Stato, dalla regione e dagli Enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del Comune;
  - c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie;
  - d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
  - e) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
  - f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
  - g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune;
  - h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
  - i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

- j) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune;
  - k) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal Sindaco.
- 2) Gli addetti alla Polizia Locale non possono essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti alle proprie funzioni.

### CAPO III – NORME D'ACCESSO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### **Art. 13. Modalità di accesso**

Gli Agenti sono assunti tramite concorso pubblico o mobilità. Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali.

#### **Art. 14. Corso di formazione**

- 1) I vincitori dei concorsi per posti di Agente di Polizia Locale sono tenuti a frequentare ai sensi degli articoli 16 e 17 della Legge regionale del 13 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni, specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.
- 2) Durante la fase pratica sul territorio, il personale neoassunto è affiancato da Istruttori di Vigilanza – Agenti individuati dal Responsabile del Servizio.

#### **Art. 15. Altri corsi di istruzione professionale**

La Pubblica Amministrazione può individuare altri corsi di formazione necessari alla particolare funzione dell'Agente di Polizia Locale quale suo primo interlocutore sul territorio con cittadini italiani e stranieri.

#### **Art. 16. Aggiornamento professionale**

- 1) L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente mediante lezioni dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.
- 2) La formazione degli addetti della Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 7 marzo 1965, n. 86.

#### **Art. 17. Obbligatorietà della formazione**

- 1) La partecipazione a tutti i corsi di formazione, di aggiornamento culturali e di apprendimento delle tecniche operative di difesa personale sono obbligatori.
- 2) Il Responsabile del Servizio può dispensare dalla partecipazione ai predetti corsi, singoli dipendenti che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

### CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

### **Art. 18. Finalità dei servizi**

L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal Sindaco per il perseguimento del pubblico interesse.

### **Art. 19. Ordini e disposizioni di servizio**

- 1) Il Sindaco o l'assessore da lui delegato impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2) Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

### **Art. 20. Obbligo di intervento e di rapporto**

- 1) Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al Servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.
- 2) Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Servizio deve richiedere gli interventi necessari.
- 3) Gli appartenenti alla Polizia Locale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Sindaco, con apposita relazione scritta, sugli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di futura memoria.

### **Art. 21. Inizio e termine del servizio**

- 1) Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita presso l'unità cui è assegnato, in perfetto ordine nella persona, con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritto.
- 2) E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.
- 3) Deve cessare dal servizio all'ora prestabilita, evitando, salvi casi eccezionali e comprovabili, di abbandonare la zona, l'ufficio o il servizio assegnati prima del tempo.

### **Art. 22. Orario di servizio**

- 1) In esecuzione di quanto disposto dall'art. 12 Legge Regionale Lazio n. 1/2005, il servizio di Polizia Locale è garantito per tutti i giorni dell'anno, festivi compresi.
- 2) Per la formazione dei turni dovranno essere tenute presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste dei dipendenti.
- 3) E' fatto obbligo, a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni.
- 4) Tutti gli appartenenti alla polizia locale dovranno eseguire turni di lavoro di 6 ore giornaliere consecutive, per complessive 36 ore settimanali, secondo ritmi di turnazione settimanale.
- 5) Al personale spetta un giorno di riposo settimanale che, possibilmente, nel periodo di vigenza dell'ora solare, deve coincidere con la domenica. Il riposo settimanale, qualora non possa per motivi di servizio, essere fruito nel giorno fissato dalla tabella dei turni, è recuperato secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.
- 6) Per esigenze straordinarie ed imprevedibili, i turni possono subire variazioni.

### **Art. 23. Obbligo di permanenza in servizio**

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, specialmente se di pericolo, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale e fino al cessare della situazione di pericolo.

Le ore di servizio eseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, al riposo compensativo da usufruire secondo le modalità stabilite dal contratto di lavoro.

## CAPO V – NORME DI COMPORTAMENTO

### **Art. 24. Norme generali di condotta**

- 1) Il comportamento generale del personale della Polizia Locale si uniforma al Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
- 2) In particolare, il personale della Polizia Locale deve:
  - a) mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto d'interessi;
  - b) non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;
  - c) tenere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza e cortesia e una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità e nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, al fine di riscuotere stima, fiducia e rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali;
  - d) astenersi da apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione e degli Uffici Comunali, dei superiori e degli altri appartenenti al Servizio;
  - e) evitare situazioni, comportamenti o atteggiamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione, al decoro dell'Amministrazione Comunale e del Servizio di Polizia Locale;
  - f) mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori del servizio;

### **Art. 25. Riservatezza e segreto d'ufficio**

- 1) Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non abbia titolo, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio, a pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.
- 2) La divulgazione delle notizie d'interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è autorizzata previa informativa al Sindaco, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti resi pubblici ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241, relativa alle norme in materia di provvedimenti amministrativi.
- 3) È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio e degli Amministratori Comunali, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

### **Art. 26. Saluto**

- 1) Nell'esercizio delle proprie funzioni, gli appartenenti al Servizio salutano militarmente, con stile rigido ed austero nei servizi d'onore e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico.
- 2) Il saluto è una forma di cortesia tra pari grado o pari qualifica ed è dovuto ai superiori gerarchici che hanno l'obbligo di rispondere al saluto; questa forma di cortesia si applica anche nei confronti del personale delle altre forze di Polizia e delle Forze Armate.
- 3) Il personale in divisa, inoltre, rende il saluto militare ai simboli ed alle personalità che rappresentano le istituzioni.

### **Art. 27. Cura della persona**



Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, compatibili con il decoro della divisa, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio dell'Amministrazione che rappresenta.

#### **Art. 28. Cura della divisa**

- 1) Le attività di Polizia Locale debbono essere svolte in uniforme. Possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e quando ciò venga preventivamente autorizzato.
- 2) E' vietato variare la foggia dell'uniforme ed usare fregi e distintivi non previsti dai regolamenti.
- 3) I capi di vestiario forniti dall'amministrazione dovranno essere custoditi con la massima diligenza.
- 4) L'uso dell'uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, devono essere limitati alle sole ore di servizio o ai casi autorizzati, con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.

### **CAPO VI - UNIFORMI E DOTAZIONI**

#### **Art. 29. Uniforme**

- 1) L'amministrazione comunale fornisce l'uniforme di servizio, i corredi, le buffetterie e quanto altro necessita agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
- 2) L'uniforme e i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lazio in applicazione del Regolamento regionale.
- 3) Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al gonfalone, potrà essere adottata l'alta uniforme. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti.
- 4) L'uniforme deve essere sempre indossata in maniera completa durante i servizi sul territorio e per i soli servizi interni, il personale non porta il copricapo e può indossare, in alternativa alla giacca, il previsto maglione con spalline.
- 5) Al personale che espleta attività anche temporanea di Polizia Stradale, soprattutto in relazione alle segnalazioni manuali è sempre fatto obbligo indossare i previsti capi d'abbigliamento rifrangenti. In particolare, durante le ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità il personale deve indossare almeno il copricapo o casco e manicotti sugli avambracci di tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
- 6) L'uso dell'uniforme e in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.
- 7) Nessun oggetto di vestiario viene fornito nei dodici mesi precedenti il collocamento a riposo, salva la sostituzione di quanto fuori uso e necessario al servizio.

#### **Art. 30. Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela**

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lazio, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del

Responsabile del Servizio.

### **Art. 31. Mezzi ed apparecchiature in dotazione**

- 1) Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale.
- 2) Ogni appartenente al Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso.
- 3) Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Responsabile del Servizio, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente di appartenenza.

### **Art. 32. Tessera e placca di riconoscimento**

- 1) Al personale del Servizio di Polizia Locale sono assegnate tessere e placche di riconoscimento secondo i modelli stabiliti dalla Legge Regionale Lazio del 13.01.2005, n.1.
- 2) Il personale autorizzato a svolgere servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualifica, o allorché l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento.
- 3) Il personale del Servizio, anche se veste l'uniforme, è sempre tenuto a manifestare la propria qualità nei confronti di coloro verso i quali direttamente agisce.
- 4) Il personale ha l'obbligo di conservare con cura sia la tessera che la placca di riconoscimento e denunciare immediatamente al Responsabile del Servizio l'eventuale smarrimento.
- 5) Con apposito provvedimento amministrativo il Sindaco può istituire, in analogia a quanto in uso presso le Forze di Polizia, distintivi d'anzianità in servizio da porre sopra il taschino sinistro dell'uniforme

### **Art. 33. Strumenti operativi e veicoli in dotazione**

- 1) Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione al Servizio e ai singoli individui.
- 2) Il consegnatario ne ha la responsabilità ed è tenuto ad usarli e farli usare correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
- 3) Detti mezzi in dotazione al Servizio devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
- 4) E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza e decoro. Ogni guasto individuato o manchevolezza riscontrata deve essere comunicato prontamente.
- 5) Il Responsabile del Servizio dispone periodici controlli dei libretti dei veicoli, in aggiunta a quelli costanti esercitati dal diretto responsabile cui il mezzo è assegnato.
- 6) Durante la guida degli autoveicoli in dotazione, tranne nei casi di situazioni d'emergenza, si dovranno usare i previsti sistemi di ritenuta nel rispetto del Codice della Strada, anche per dare, quel giusto messaggio altamente educativo ed emulativo nonché alimentare il convincimento dei cittadini che le regole di condotta del diritto sono poste nell'interesse di tutti.
- 7) I mezzi che per ragioni di servizio debbono essere lasciati incustoditi debbono essere accuratamente chiusi

## CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 34. Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n° 241.

### **Art. 35. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Lorenzo Nuovo per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi di esecutività.